

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 ottobre 2025, n. 0105/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Modifiche e integrazioni approvate da:

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 30/1/2026, n. 98, in relazione alle quote dello stanziamento per l'anno 2026 da riservare ai settori tipologici di cui al presente regolamento.

Capo I Disposizioni comuni

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni

Capo II Requisiti per l'ammissione al finanziamento, settori tipologici omogenei e casi di esclusione

- Art. 3 Requisiti generali e casi di esclusione
- Art. 4 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<teatri di produzione e ospitalità – fascia dimensionale A>>
- Art. 5 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<teatri di produzione e ospitalità – fascia dimensionale B>>
- Art. 6 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<teatri di ospitalità – fascia dimensionale A>>
- Art. 7 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<teatri di ospitalità – fascia dimensionale B>>
- Art. 8 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<teatri di produzione – settore teatro>>
- Art. 9 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<teatri di produzione – settore danza>>
- Art. 10 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri>>
- Art. 11 Esclusività del settore tipologico scelto

Capo III

Modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, criteri di valutazione delle proposte progettuali e modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto

- Art. 12 Modalità di selezione e criteri di valutazione delle domande
- Art. 13 Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai settori tipologici omogenei
- Art. 14 Determinazione del contributo annuale

Capo IV Commissione di valutazione

- Art. 15 Composizione, compiti e modalità di funzionamento della commissione di valutazione

Capo V Spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e percentuale di spese generali di funzionamento ammesse

- Art. 16 Principi generali per l'ammissibilità delle spese
- Art. 17 Spese ammissibili
- Art. 18 Spese non ammissibili

Capo VI Termini del procedimento

- Art. 19 Termini del procedimento

Capo VII Disposizioni finali

- Art. 20 Rinvio
- Art. 21 Disposizione transitoria
- Art. 22 Abrogazioni
- Art. 23 Entrata in vigore

- Allegato A Indicatori di dimensione qualitativa triennale
- Allegato B Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei teatri di produzione e ospitalità – fascia dimensionale A
- Allegato C Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei teatri di produzione e ospitalità – fascia dimensionale A
- Allegato D Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei teatri di produzione e ospitalità – fascia dimensionale B
- Allegato E Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei teatri di produzione e ospitalità – fascia dimensionale B

- Allegato F Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei teatri di ospitalità – fascia dimensionale A
- Allegato G Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei teatri di ospitalità – fascia dimensionale A
- Allegato H Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei teatri di ospitalità – fascia dimensionale B
- Allegato I Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei teatri di ospitalità – fascia dimensionale B
- Allegato L Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei teatri di produzione – settore teatro
- Allegato M Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei teatri di produzione– settore teatro
- Allegato N Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei teatri di produzione – settore danza
- Allegato O Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei teatri di produzione– settore danza
- Allegato P Indicatori di dimensione qualitativa annuale delle accademie di formazione teatrale
- Allegato Q Indicatori di dimensione quantitativa annuale delle accademie di formazione teatrale

Capo I Disposizioni comuni

Art. 1 (Oggetto)

1. Al fine di promuovere una cultura di frontiera, nelle sue più ampie e diverse interpretazioni del concetto di confine, il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di concessione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di produzione e ospitalità, di teatri di ospitalità, di teatri di produzione e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione.

2. Il presente regolamento stabilisce, in particolare, i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, la suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

3. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2.1.1, della legge, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli, sono disciplinati con avviso pubblico adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a) teatri di produzione e ospitalità: i soggetti che svolgono, con caratteristiche di stabilità del nucleo artistico, tecnico e organizzativo, un'attività di produzione di spettacoli dal vivo di rilevanza almeno regionale, che gestiscono in maniera esclusiva, diretta e continuativa almeno una sala teatrale e che programmano in tale sala, in qualità di organizzatori, sia spettacoli dal vivo di propria produzione o coproduzione che spettacoli dal vivo prodotti da altri soggetti;
 - b) teatri di ospitalità: i soggetti, con caratteristiche di stabilità del nucleo artistico, tecnico e organizzativo, che gestiscono in maniera esclusiva, diretta e continuativa

- almeno una sala teatrale e che programmano in tale sala, in qualità di organizzatori, spettacoli dal vivo prodotti da altri soggetti;
- c) teatri di produzione: i soggetti che svolgono, con caratteristiche di stabilità del nucleo artistico, tecnico e organizzativo, attività di produzione di spettacoli dal vivo di rilevanza almeno regionale, eventualmente anche accanto alla gestione non esclusiva, diretta e continuativa di sale teatrali in cui essi programmano, in qualità di organizzatori, sia spettacoli dal vivo di propria produzione o co-produzione che spettacoli dal vivo prodotti da altri soggetti;
 - d) accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri: i soggetti, diversi da quelli elencati alle lettere a), b) e c), con caratteristiche di stabilità del nucleo artistico, tecnico e organizzativo, che realizzano nell'ambito della regione attività di formazione e perfezionamento professionale nel campo del teatro;
 - e) sala teatrale: il luogo in possesso di agibilità per pubblico spettacolo dal vivo, il cui uso specifico, anche se non esclusivo, è di ospitare rappresentazioni di spettacoli dal vivo, anche nel caso in cui tale luogo sia allestito in maniera estemporanea per rappresentazioni di spettacoli dal vivo all'aperto, nonché le sale multifunzionali che possono essere adibite anche alla rappresentazione di spettacoli dal vivo;
 - f) spettacoli dal vivo: ogni rappresentazione di uno spettacolo dal vivo attestato da borderò SIAE o da documentazione alternativa SIAE, sia di ospitalità che di produzione, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità;
 - g) co-produzione di spettacoli dal vivo: spettacoli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari di più soggetti produttori. La co-produzione risulta da un formale accordo scritto, con l'indicazione del ruolo assunto da ciascuno, distinto tra produttore principale e produttore associato, e del relativo apporto finanziario;
 - h) giornate lavorative retribuite: giornate lavorative retribuite di personale dipendente, a tempo determinato o indeterminato, e scritturato, direttamente connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività, oggetto di incentivo ai sensi del presente regolamento, iscritto alle categorie previste per i lavoratori dello spettacolo riferibili ad attività artistica e tecnica secondo i codici INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) gestione ex ENPALS (Ente Nazionale di Assistenza e di Previdenza per i Lavoratori dello Spettacolo), anche nel caso di personale somministrato o dipendente di soggetti con cui i soggetti di cui alle lettere a), b), c) o d) hanno stipulato contratti di prestazioni di servizi o che sono soci o associati dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) o d), e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili a tali soggetti;
 - i) giornate recitative: giornate nelle quali si realizza almeno una recita, che può essere di produzione o di programmazione;
 - j) stagione teatrale: periodo di tempo, che va da settembre ad agosto, in cui si svolgono le attività di programmazione e rappresentazione di spettacoli teatrali;
 - k) valore della produzione: ricavi dalla gestione caratteristica più contributi, nel bilancio UE, oppure dato calcolato per equivalente, nel caso di bilanci non UE.

Requisiti per l'ammissione al finanziamento, settori tipologici omogenei e casi di esclusione

Art. 3

(Requisiti generali e casi di esclusione)

1. Per poter beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento i soggetti richiedenti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge hanno, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

2. I soggetti richiedenti l'incentivo possiedono una struttura organizzativa autonoma e con caratteristiche di stabilità del nucleo artistico, tecnico e organizzativo.

3. L'attività teatrale finanziata con il presente regolamento si intende come attività teatrale professionale e non amatoriale, caratterizzata da rapporti contrattuali di lavoro, autonomo o dipendente, con applicazione, a norma di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, laddove esistente, ovvero da incarichi professionali adeguatamente retribuiti.

4. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) ed i soggetti di agli articoli 11, 17 ter e 28, comma 2, della legge.

Art. 4

(Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<teatri di produzione e ospitalità – fascia dimensionale A>>)

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di produzione e ospitalità – fascia dimensionale A - i soggetti di cui all'articolo 3, che gestiscono i teatri di produzione e ospitalità, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), e che posseggono, per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) svolgimento annualmente di almeno 3.000 giornate lavorative retribuite, almeno 130 giornate recitative di produzione e almeno 130 giornate recitative di programmazione;
- b) gestione esclusiva, diretta e continuativa di una o più sale teatrali, situate in regione, per un totale di 450 posti, di cui una sala con almeno 300 posti;
- c) produzione, come produttore principale e non come produttore associato, di almeno 5 spettacoli teatrali all'anno;
- d) effettuazione di almeno 100 spettacoli dal vivo all'anno, come somma dei borderò SIAE o documentazione alternativa SIAE, sia di ospitalità che di produzione, e delle dichiarazioni di avvenuto spettacolo rese da Pubblica Autorità;
- e) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, non inferiore a euro 700.000,00 e non superiore a euro 1.200.000,00;

- f) presenza, nel piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, di entrate diverse dal contributo regionale pari ad almeno il 30 per cento del fabbisogno di finanziamento;
- g) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri teatri regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali.

Art. 5

(Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<teatri di produzione e ospitalità – fascia dimensionale B>>)

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di produzione e ospitalità – fascia dimensionale B - i soggetti di cui all'articolo 3, che gestiscono i teatri di produzione e ospitalità, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), e che posseggono, per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:
- a) svolgimento annualmente di almeno 1500 giornate lavorative retribuite, almeno 60 giornate recitative di produzione e almeno 60 giornate recitative di programmazione;
 - b) gestione esclusiva, diretta e continuativa di una o più sale teatrali, situate in regione, per un totale di 200 posti, di cui una sala con almeno 130 posti;
 - c) produzione, come produttore principale e non come produttore associato, di almeno 3 nuovi spettacoli teatrali all'anno;
 - d) effettuazione di almeno 70 spettacoli dal vivo all'anno, come somma dei borderò SIAE o documentazione alternativa SIAE, sia di ospitalità che di produzione, e delle dichiarazioni di avvenuto spettacolo rese da Pubblica Autorità;
 - e) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, non inferiore a euro 250.000,00 e non superiore a euro 700.000,00;
 - f) presenza, nel piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, di entrate diverse dal contributo regionale pari ad almeno il 20 per cento del fabbisogno di finanziamento;
 - g) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri teatri regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali.

Art. 6

(Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<teatri di ospitalità – fascia dimensionale A>>)

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità – fascia dimensionale A -, i soggetti di cui all'articolo 3, che gestiscono i teatri di ospitalità come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e che posseggono, per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:
- a) svolgimento annualmente di almeno 3000 giornate lavorative retribuite e di almeno 150 giornate recitative di programmazione;

- b) gestione esclusiva, diretta e continuativa di almeno una sala teatrale situata in regione di almeno 800 posti;
- c) effettuazione di almeno 100 spettacoli dal vivo all'anno, come somma dei borderò SIAE o documentazione alternativa SIAE, sia di ospitalità che di produzione, e delle dichiarazioni di avvenuto spettacolo rese da Pubblica Autorità;
- d) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, non inferiore a euro 750.000,00 e non superiore a euro 1.500.000,00;
- e) presenza, nel piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, di entrate diverse dal contributo regionale pari ad almeno il 30 per cento del fabbisogno di finanziamento;
- f) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri teatri regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali.

Art. 7

(Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<teatri di ospitalità – fascia dimensionale B>>)

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità – fascia dimensionale B -, i soggetti di cui all'articolo 3, che gestiscono i teatri di ospitalità come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e che posseggono, per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) svolgimento annualmente di almeno 1500 giornate lavorative retribuite e di almeno 100 giornate recitative di programmazione;
- b) gestione esclusiva, diretta e continuativa di almeno una sala teatrale situata in regione di almeno 300 posti;
- c) effettuazione di almeno 50 spettacoli dal vivo all'anno, come somma dei borderò SIAE o documentazione alternativa SIAE, sia di ospitalità che di produzione, e delle dichiarazioni di avvenuto spettacolo rese da Pubblica Autorità;
- d) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, non inferiore a euro 200.000,00 e non superiore a euro 750.000,00;
- e) presenza, nel piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, di entrate diverse dal contributo regionale pari ad almeno il 20 per cento del fabbisogno di finanziamento;
- f) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri teatri regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali.

Art. 8

(Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<teatri di produzione – settore teatro>>)

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di produzione – settore teatro - i soggetti di cui all'articolo 3, che gestiscono i teatri di produzione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), e che posseggono, per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) svolgimento annualmente di almeno 700 giornate lavorative retribuite, almeno 60 giornate recitative di produzione e almeno 60 giornate recitative di programmazione;
- b) produzione, come produttore principale e non come produttore associato, di almeno 5 nuovi spettacoli teatrali all'anno;
- c) effettuazione di almeno 60 spettacoli dal vivo all'anno, come somma dei borderò SIAE o documentazione alternativa SIAE, di produzione, e delle dichiarazioni di avvenuto spettacolo rese da Pubblica Autorità;
- d) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, non inferiore a euro 250.000,00 e non superiore a euro 700.000,00;
- e) presenza, nel piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, di entrate diverse dal contributo regionale pari ad almeno il 20 per cento del fabbisogno di finanziamento;
- f) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri teatri regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali.

Art. 9

(Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<teatri di produzione – settore danza>>)

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di produzione – settore danza - i soggetti di cui all'articolo 3, che gestiscono i teatri di produzione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), e che posseggono, per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) svolgimento annualmente di almeno 650 giornate lavorative retribuite, almeno 30 giornate recitative di produzione e almeno 30 giornate recitative di programmazione;
- b) produzione, come produttore principale e non come produttore associato, di almeno 3 nuovi spettacoli di danza all'anno;
- c) effettuazione di almeno 45 rappresentazioni di spettacoli di danza all'anno, come somma dei borderò SIAE o documentazione alternativa SIAE, di produzione, e delle dichiarazioni di avvenuto spettacolo rese da Pubblica Autorità;
- d) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, non inferiore a euro 100.000,00 e non superiore a euro 250.000,00;
- e) presenza, nel piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, di entrate diverse dal contributo regionale pari ad almeno il 20 per cento del fabbisogno di finanziamento;
- f) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri teatri regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali.

Art. 10

(Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri>>)

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attività di accademie di formazione teatrale regionali, non operanti all'interno di teatri, i soggetti di cui all'articolo 3, che gestiscono le accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), che hanno concluso, al momento della presentazione della domanda per la prima annualità del triennio, almeno tre cicli triennali completi di perfezionamento professionale nel campo del teatro, e che posseggono, per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) programmazione e svolgimento di un piano di formazione, di studi e di perfezionamento di durata almeno triennale;
- b) rappresentazione del saggio finale realizzato dagli studenti dell'accademia presso almeno un teatro di ospitalità o presso almeno una sala teatrale del circuito dell'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) o appartenente ad enti locali associati all'ERT o presso almeno una sala teatrale gestita da teatri di produzione e di ospitalità o da teatri di produzione regionali;
- c) impiego di almeno 20 docenti, con qualsiasi contratto di lavoro dipendente o di prestazione d'opera, per ogni ciclo di perfezionamento;
- d) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, non inferiore a euro 100.000,00 e non superiore a euro 350.000,00;
- e) presenza, nel piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, di entrate diverse dal contributo regionale pari ad almeno il 20 per cento del fabbisogno di finanziamento;
- f) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altre accademie di formazione teatrale, oppure con altri teatri di produzione o di ospitalità regionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali;
- g) internazionalizzazione delle attività, estrinsecata in scambi e collaborazioni con accademie di formazione teatrale straniere, partecipazione a premi e concorsi all'estero, presenza di docenti stranieri e attività formative in lingua straniera.

Art. 11

(Esclusività del settore tipologico scelto)

1. Può essere presentata una sola domanda di incentivo per i settori tipologici di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. La domanda presentata per un settore tipologico preclude la presentazione di altra domanda sul medesimo o su diverso settore tipologico. Nel caso di più domande il Servizio procede all'esame della sola domanda trasmessa per ultima in ordine di tempo.

Capo III

Modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, criteri di valutazione delle proposte progettuali e modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto

Art. 12

(Modalità di selezione e criteri di valutazione delle domande)

1. Le domande di incentivo, presentate secondo le modalità stabilite nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, sono valutate attribuendo alle attività descritte nelle relazioni culturali triennali e nelle relazioni annuali allegate alle domande stesse, un punteggio numerico, articolato:

- a) per il settore tipologico <<teatri di produzione e ospitalità – fascia dimensionale A>>, secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C;
- b) per il settore tipologico <<teatri di produzione e ospitalità – fascia dimensionale B>>, secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati D e E;
- c) per il settore tipologico <<teatri di ospitalità – fascia dimensionale A>>, secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati F e G;
- d) per il settore tipologico <<teatri di ospitalità – fascia dimensionale B>>, secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati H e I;
- e) per il settore tipologico <<teatri di produzione – settore teatro>>, secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati L e M;
- f) per il settore tipologico <<teatri di produzione – settore danza>>, secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati N e O;
- g) per il settore tipologico <<accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri>>, secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati P e Q.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 60 su un massimo di 120 punti il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio.

3. Qualora la somma dei punteggi numerici attribuiti in base agli indicatori degli allegati A, B e C, o A, D ed E, o A, F e G, o A, H ed I, o A, L e M, o A, N e O, o A, P e Q, risulti inferiore a punti 270 su un massimo di 540 punti il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio.

Art. 13

(Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai settori tipologici omogenei)

1. Il finanziamento annuale per i progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri, è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai settori tipologici di cui agli articoli da 4 a 10.

3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 venga incrementato, con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le nuove quote dello stanziamento, da riservare ai settori tipologici di cui agli articoli da 4 a 10.

Art. 14

(Determinazione del contributo annuale)

1. La determinazione del contributo annuale avviene secondo la seguente modalità:
- a) le risorse assegnate al singolo settore tipologico ai sensi dell'articolo 13 vengono suddivise per la somma totale dei punteggi ottenuti dai progetti ammessi a contributo per quel settore tipologico, ottenendo il valore finanziario per punto del settore;
 - b) il valore finanziario per punto si moltiplica per il numero dei punti attribuiti ad ogni singolo progetto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, determinando l'ammontare del contributo annuale per quel progetto.

2. Il fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nelle domande di contributo per il secondo e il terzo anno del triennio, non può essere superiore di oltre il 10 per cento rispetto al fabbisogno dell'anno precedente, e in ogni caso il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il 10 per cento rispetto all'incentivo dell'annualità precedente.

3. Nel caso in cui l'ammontare del contributo ecceda la quota di cui al comma 2, le eventuali risorse eccedenti si redistribuiscono all'interno del settore tipologico, o, in caso di

ulteriore eccedenza, anche in altri settori tipologici, secondo la modalità prevista dal presente articolo.

Capo IV Commissione di valutazione

Art. 15

Composizione, compiti e modalità di funzionamento della commissione di valutazione

1. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 12, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e composta dai seguenti soggetti:

- a) Direttore centrale o suo delegato, con la funzione di presidente;
- b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;
- c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti esterni, anche designati, previa intesa, dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS) competente per territorio, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi in capo agli stessi.

3. Ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, i componenti esperti esterni, di cui al comma 2, svolgono l'incarico a titolo oneroso e ad essi compete, per ciascuna seduta di prima convocazione della commissione, un gettone di presenza di euro 100,00, oltre il riconoscimento del rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. In caso di successive convocazioni della commissione ai medesimi compete unicamente il rimborso delle spese.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

5. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Capo V Spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e percentuale di spese generali di funzionamento ammesse

Art. 16

(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
- a) sono relative e riferibili ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;
 - b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 17

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
- a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore del teatro, dei consulenti per la direzione artistica, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario. Le spese di retribuzione e gli oneri sociali per il solo personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili, esclusivamente in caso di prestazioni lavorative fuori sede, rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di viaggio, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, parcheggi). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti;
 - b) spese per soggetti diversi dal personale: compensi a compagnie, complessi o organismi ospitati, con contratto fisso o con contratto a percentuale; spese di viaggio, di vitto e di alloggio delle compagnie, complessi o organismi ospitati. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di viaggio, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, parcheggi). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti;
 - c) spese di produzione: spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (service); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri service);
 - d) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese per la creazione, la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione, quali

- attività di comunicazione e marketing anche tramite i social media, e le nuove tecnologie digitali;
- e) spese per la locazione di immobili utilizzati per la realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività culturali finanziate;
 - f) spese per la formazione: spese per le docenze delle scuole di teatro e di perfezionamento professionale, e delle accademie di formazione teatrale, e spese per la locazione degli spazi per tali attività formative;
 - g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative, diversi da quelli indicati alla lettera e), nonché spese di assicurazione per responsabilità civile per danni a persone o cose causati dall'attività culturale finanziata; spese di pulizia delle sedi, spese per interventi di manutenzione ordinaria riguardanti le sedi legale e operativa e gli immobili utilizzati per la realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività culturali finanziate, spese telefoniche, canoni internet, traffico dati, collegamenti WI-FI, spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati al beneficiario, quali bollo, revisione, tagliando, assicurazione e riparazioni.

2. Le spese generali di funzionamento di cui al comma 1, lettera g), sono ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, diversi da quelli indicati all'articolo 18, comma 1, lettera c), e le spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, e utili alla realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività culturali finanziate, escluse le spese per il riscatto dei beni, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Art. 18 (Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - b) contributi in natura;
 - c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
 - d) spese per il riscatto di beni strumentali;
 - e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

- f) altre spese prive di una specifica destinazione;
- g) liberalità, necrologi, doni e omaggi.

Capo VI Termini del procedimento

Art. 19 (Termini del procedimento)

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, viene determinata l'entità dell'incentivo assegnato ad ogni singolo beneficiario e vengono ripartite a favore dei beneficiari le risorse finanziarie disponibili

3. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 2, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali viene concesso, e contestualmente erogato, qualora richiesto ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, l'incentivo relativo all'annualità del triennio.

4. La rendicontazione delle spese sostenute con l'incentivo, trasmessa nei termini e con le modalità stabiliti nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, è approvata entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo VII Disposizioni finali

Art. 20 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e la legge regionale 16/2014.

Art. 21
(Disposizione transitoria)

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti di cui all'articolo 22.

Art. 22
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
- a) il decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali));
 - b) il decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 257 (Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199);
 - c) il decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2019, n. 170 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199);
 - d) il decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2022, n. 138 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199).

Art. 23
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'art.12)

Indicatori di dimensione qualitativa triennale

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto triennale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) ottenimento contributo Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo nell'anno precedente, nel medesimo ambito e settore per i quali è presentata la domanda di incentivo regionale, o in ambito e settore coerenti	SI (30 punti)	//	//	//	NO (0 punti)
3) qualità della direzione artistica e organizzativa	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
4) capacità, continuità e affidabilità gestionale del soggetto richiedente	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B
(riferito all'art.12)

Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei teatri di produzione e ospitalità – fascia dimensionale A

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) produzione di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza e qualità delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole (presso le sale teatrali o presso le scuole)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza e qualità di progetti produttivi o di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di spettacoli ed eventi relativi ad altri arti (a titolo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

esemplificativo, cinema, arti visive, multimedialità) ospitati presso la sala teatrale					
8) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzioni di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato C
(riferito all'art.12)

Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei teatri di produzione e ospitalità – fascia dimensionale A

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) numero di rappresentazioni di spettacoli dal vivo prodotti (accertabili da borderò SIAE o da documentazione alternativa SIAE di produzione, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità)	più di 120	da 101 a 120	da 81 a 100	da 50 a 80	meno di 50
2) numero di rappresentazioni di spettacoli dal vivo ospitati (accertabili da borderò SIAE o da documentazione alternativa SIAE di ospitalità, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità)	più di 85	da 71 a 85	da 56 a 70	da 50 a 55	meno di 50
3) numero di spettacoli di musica o danza organizzati o co-organizzati (accertabili da borderò SIAE o da documentazione alternativa SIAE, sia di ospitalità che di produzione, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità)	più di 5	5	4	3	meno di 3
4) numero di spettatori annuali (accertabili da borderò SIAE o da documentazione)	più di 30.000	da 20.001 a 30.000	da 15.001 a 20.000	da 12.000 a 15.000	meno di 12.000

alternativa SIAE, sia di ospitalità che di produzione, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità)					
5) numero di nuove produzioni annuali di spettacoli dal vivo	più di 15	da 10 a 15	da 7 a 9	6	5
6) numero di giornate lavorative annuali	più di 4500	da 4001 a 4500	da 3501 a 4000	da 3001 a 3500	3000

Allegato D
(riferito all'art.12)

Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei teatri di produzione e ospitalità – fascia dimensionale B

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) produzione di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza e qualità delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole (presso le sale teatrali o presso le scuole)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza e qualità di progetti produttivi o di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di spettacoli ed eventi relativi ad altri arti (a titolo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

esemplificativo, cinema, arti visive, multimedialità) ospitati presso la sala teatrale					
8) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzioni di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato E
(riferito all'art.12)

Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei teatri di produzione e ospitalità – fascia dimensionale B

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) numero di rappresentazioni di spettacoli dal vivo prodotti (accertabili da borderò SIAE o da documentazione alternativa SIAE di produzione, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità)	più di 100	da 81 a 100	da 61 a 80	da 35 a 60	meno di 35
2) numero di rappresentazioni di spettacoli dal vivo ospitati (accertabili da borderò SIAE o da documentazione alternativa SIAE di ospitalità, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità)	più di 60	da 51 a 60	da 41 a 50	da 35 a 40	meno di 35
3) numero di spettacoli di musica o danza organizzati o co-organizzati (accertabili da borderò SIAE o da documentazione alternativa SIAE, sia di ospitalità che di produzione, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità)	più di 5	5	4	3	meno di 3
4) numero di spettatori annuali (accertabili da borderò SIAE o da documentazione)	più di 20.000	da 15.001 a 20.000	da 10.001 a 15.000	da 8.000 a 10.000	meno di 8.000

alternativa SIAE, sia di ospitalità che di produzione, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità)					
5) numero di nuove produzioni annuali di spettacoli dal vivo	più di 10	da 8 a 10	da 5 a 7	4	3
6) numero di giornate lavorative annuali	più di 3500	da 3001 a 3500	da 2001 a 3000	da 1501 a 2000	1500

Allegato F
(riferito all'art.12)

Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei teatri di ospitalità – fascia dimensionale A

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) presenza di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza e qualità delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole (presso le sale teatrali o presso le scuole)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza e qualità di progetti di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di spettacoli ed eventi relativi ad altri arti (a titolo esemplificativo, cinema, arti visive, multimedialità)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

ospitati presso la sala teatrale					
8) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli teatrali destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato G
(riferito all'art.12)

Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei teatri di ospitalità – fascia dimensionale A

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) numero di rappresentazioni di spettacoli dal vivo ospitati (accertabili da borderò SIAE o da documentazione alternativa SIAE di ospitalità, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità)	più di 180	da 151 a 180	da 121 a 150	da 100 a 120	meno di 100
2) numero di spettacoli di musica o danza organizzati o co-organizzati (accertabili da borderò SIAE o da documentazione alternativa SIAE, sia di ospitalità che di produzione, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità)	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 10 a 15	meno di 10
3) numero di spettatori annuali (accertabili da borderò SIAE o da documentazione alternativa SIAE, sia di ospitalità che di produzione, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità)	più di 40.000	da 30.001 a 40.000	da 20.001 a 30.000	da 5.000 a 20.000	meno di 5.000
4) giorni annuali di utilizzo delle sale teatrali (anche non in veste di organizzatore)	più di 150	da 126 a 150	da 76 a 125	da 25 a 75	meno di 25
5) numero di giornate lavorative annuali	più di 4500	da 4001 a 4500	da 3501 a 4000	da 3001 a 3500	3000

6) numero di giornate recitative di programmazione annuali	più di 210	da 191 a 210	da 171 a 190	da 151 a 170	150
---	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----

Allegato H
(riferito all'art.12)

Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei teatri di ospitalità – fascia dimensionale B

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) presenza di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza e qualità delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole (presso le sale teatrali o presso le scuole)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza e qualità di progetti di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di spettacoli ed eventi relativi ad altri arti (a titolo esemplificativo, cinema, arti visive, multimedialità)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

ospitati presso la sala teatrale					
8) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli teatrali destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato I
(riferito all'art.12)

Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei teatri di ospitalità – fascia dimensionale B

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) numero di rappresentazioni di spettacoli dal vivo ospitati (accertabili da borderò SIAE o da documentazione alternativa SIAE di ospitalità, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità)	più di 130	da 111 a 130	da 81 a 110	da 50 a 80	meno di 50
2) numero di spettacoli di musica o danza organizzati o co-organizzati (accertabili da borderò SIAE o da documentazione alternativa SIAE, sia di ospitalità che di produzione, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità)	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 5 a 10	meno di 5
3) numero di spettatori annuali (accertabili da borderò SIAE o da documentazione alternativa SIAE, sia di ospitalità che di produzione, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità)	più di 20.000	da 15.001 a 20.000	da 10.001 a 15.000	da 3.000 a 10.000	meno di 3.000
4) giorni annuali di utilizzo delle sale teatrali (anche non in veste di organizzatore)	più di 150	da 126 a 150	da 76 a 125	da 25 a 75	meno di 25
5) numero di giornate lavorative annuali	più di 3000	da 2501 a 3000	da 2001 a 2500	da 1501 a 2000	1500

6) numero di giornate recitative di programmazione annuali	più di 150	da 141 a 150	da 131 a 140	da 101 a 130	100
---	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----

Allegato L
(riferito all'art.12)

Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei teatri di produzione – settore teatro

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) produzione di spettacoli di ricerca, o di figura, o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza e qualità delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico e degli studenti (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza e qualità di progetti produttivi "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

7) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzioni di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) presenza e qualità di progetti di residenze teatrali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato M
(riferito all'art.12)

Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei teatri di produzione – settore teatro

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) numero di rappresentazioni di spettacoli dal vivo prodotti (accertabili da borderò SIAE o da documentazione alternativa SIAE di produzione, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità)	più di 120	da 101 a 120	da 81 a 100	da 60 a 80	meno di 60
2) numero di spettatori annuali (accertabili da borderò SIAE o da documentazione alternativa SIAE, sia di ospitalità che di produzione, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità)	più di 20.000	da 15.001 a 20.000	da 10.001 a 15.000	da 8.000 a 10.000	meno di 8.000
3) numero di nuove produzioni annuali di spettacoli dal vivo	più di 15	da 11 a 15	da 7 a 10	6	5
4) numero di giornate lavorative annuali	più di 1500	da 1301 a 1500	da 1001 a 1300	da 701 a 1000	700
5) numero di giornate recitative di produzione annuali	più di 120	da 101 a 120	da 81 a 100	da 61 a 80	60
6) numero di giornate recitative di programmazione annuali	più di 120	da 101 a 120	da 81 a 100	da 61 a 80	60

Allegato N
(riferito all'art.12)

Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei teatri di produzione – settore danza

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) produzione di spettacoli di ricerca, o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza e qualità delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico e degli studenti (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza e qualità di progetti produttivi "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzioni	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

di spettacoli dal vivo di danza					
8) presenza e qualità di progetti di residenze teatrali di danza	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato O
(riferito all'art.12)

Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei teatri di produzione – settore danza

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) numero di rappresentazioni di spettacoli dal vivo prodotti (accertabili da borderò SIAE o da documentazione alternativa SIAE di produzione, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità)	più di 70	da 61 a 70	da 51 a 60	da 45 a 50	meno di 45
2) numero di spettatori annuali (accertabili da borderò SIAE o da documentazione alternativa SIAE, di produzione, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità)	più di 10.000	da 7.001 a 10.000	Da 5.001 a 7.000	da 3.000 a 5.000	meno di 3.000
3) numero di nuove produzioni annuali di spettacoli dal vivo	più di 10	da 8 a 10	da 5 a 7	4	3
4) numero di giornate lavorative annuali	più di 800	da 751 a 800	da 701 a 750	da 651 a 700	650
5) numero di giornate recitative di produzione annuali	più di 90	da 71 a 90	da 51 a 70	da 31 a 50	30
6) numero di giornate recitative di programmazione annuali	più di 90	da 71 a 90	da 51 a 70	da 31 a 50	30

Allegato P
(riferito all'art.12)

Indicatori di dimensione qualitativa annuale delle accademie di formazione teatrale

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto formativo, di studi e di perfezionamento annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) rilevanza internazionale del programma o progetto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) utilizzo delle lingue straniere nel piano formativo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) qualità delle attività e delle iniziative di sostegno e di promozione di progetti artistici di giovani al di sotto dei 35 anni, a titolo esemplificativo premi e co-produzioni	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali e materiale di approfondimento, con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altre accademie di formazione teatrale o con altri teatri (di ospitalità, di produzione e ospitalità, di produzione) regionali, o con l'ERT FVG, o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) organizzazione di scambi, summer school, premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) collaborazione nell'organizzazione di	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

scambi, summer school,
premi, festival, rassegne o
eventi di spettacolo dal vivo

--	--	--	--	--

Allegato Q
(riferito all'art.12)

Indicatori di dimensione quantitativa annuale delle accademie di formazione teatrale

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) numero di studenti ammessi alla frequenza del ciclo triennale di studi	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 5 a 10	meno di 5
2) numero di docenti per ogni ciclo di studi	più di 35	da 31 a 35	da 26 a 30	da 21 a 25	20
3) numero di rappresentazioni del saggio finale realizzato dagli studenti dell'accademia	più di 4	4	3	2	1
4) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati e sponsorizzazioni	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) unità di personale amministrativo e tecnico (diverso dal personale docente) del soggetto gestore dell'accademia assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato	più di 3	3	2	1	0